



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA L'11 APRILE 2019

Art. 9 (Accordo)

Decisione

1. Prima di adottare, in conformita' e ai fini del presente Accordo, la decisione sul trasferimento di una persona condannata, le Autorita' di ciascuno Stato valutano, tra gli altri, la gravita' del reato e le sue conseguenze, eventuali precedenti penali o procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata, nonche' eventuali legami sociali e familiari che quest'ultima ha conservato nel proprio ambiente sociale di origine, il suo stato di salute e le eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato. 2. Quando la sentenza di condanna ha inflitto anche il pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di altra sanzione amministrativa, ovvero il risarcimento, in tutto o in parte, del danno causato alla vittima del reato, ovvero ha imposto altri obblighi, lo Stato di condanna puo' assoggettare la propria decisione al pagamento di tali sanzioni o alla fornitura di un'adeguata garanzia. A tale fine lo Stato di condanna valuta la situazione finanziaria della persona condannata e la sua effettiva possibilita' di effettuare i pagamenti e rispettare gli obblighi di cui sopra; la persona condannata ha l'onere di provare l'impossibilita' di effettuare gli stessi pagamenti e di rispettare i medesimi obblighi nelle forme previste dalle leggi dello Stato di condanna. 3. Ciascuno Stato informa senza indugio l'altro Stato riguardo alla sua decisione di accettare, rinviare o rifiutare il richiesto trasferimento, fornendo le motivazioni in caso di rifiuto.

Versione in vigore dal 19 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019
Estremi	Legge 29 aprile 2021, n. 66
Partizione	Accordo

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2021/accordo-art-9>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it